

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 098/Pres.

Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Requisiti dei soggetti pubblici e privati
Art. 3	Procedura per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni
Art. 4	Misura massima della partecipazione finanziaria della Regione
Art. 5	Domanda di partecipazione al bando
Art. 6	Spese ammissibili e spese non ammissibili
Art. 7	Criteri di valutazione e di priorità
Art. 8	Graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale
Art. 9	Stipula delle convenzioni e concessione ed erogazione del finanziamento regionale
Art. 10	Convenzioni
Art. 11	Rendicontazione
Art. 12	Rinvio
Art. 13	Norma transitoria
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge, i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22 della legge.

Art. 2
(*Requisiti dei soggetti pubblici e privati*)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge, di seguito denominate convenzioni, vengono stipulate con enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e con soggetti di diritto privato senza fine di lucro operanti a favore dei giovani e compresi in una delle seguenti categorie:

- a) fondazioni;
- b) associazioni;
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) associazioni di promozione sociale;
- e) associazioni giovanili di cui all'articolo 12 della legge.

2. I soggetti di diritto privato compresi in una delle categorie di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale o operativa, quest'ultima formalmente istituita da almeno un anno, nel Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi in una delle categorie di cui al comma 1 sono adottati con atto pubblico o con scrittura privata e devono contenere una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, del lavoro, delle professioni, della cultura, dello sport, del settore ricreativo e del tempo libero, del volontariato, della promozione sociale, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'informazione e della comunicazione comunque svolte a favore dei giovani.

4. I soggetti di diritto privato compresi in una delle categorie di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) devono risultare iscritti nei registri previsti dalle rispettive normative di settore ai fini dell'accesso a contributi pubblici.

Art. 3

(Procedura per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni)

1. I soggetti con i quali vengono stipulate le convenzioni sono individuati, tra quelli di cui all'articolo 2, a seguito della valutazione delle proposte di iniziative progettuali acquisite in base ad apposito bando da emanare con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche giovanili e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito della Regione www.regione.fvg.it.

2. Il bando di cui al comma 1 reca l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) le tipologie dei destinatari, comprese tra quelle di cui all'articolo 2;
- b) la tematica considerata, i contenuti obbligatori delle iniziative progettuali e gli obiettivi perseguiti;
- c) il limite minimo e il limite massimo del costo complessivo preventivato nonché l'entità minima della spesa ammissibile per le singole iniziative progettuali, ai fini della loro ammissibilità alla valutazione;
- d) la specificazione delle spese ammissibili, nel rispetto del disposto dell'articolo 6;
- e) la percentuale massima della partecipazione finanziaria della Regione sulla spesa complessivamente ammissibile, e la corrispondente percentuale minima del cofinanziamento richiesto al beneficiario, nel rispetto del limite generale di cui all'articolo 4;
- f) i termini iniziale e finale di realizzazione delle iniziative progettuali, la cui durata non può comunque superare i ventiquattro mesi dalla data di stipula della convenzione;
- g) il termine e le modalità di presentazione delle domande;

- h) l'articolazione e specificazione dei criteri di valutazione delle iniziative progettuali, individuati dall'articolo 7;
- i) le modalità di erogazione del finanziamento regionale, fermo restando che in via anticipata può essere erogato un importo pari al massimo al settanta per cento del finanziamento stesso;
- j) le modalità e il termine di rendicontazione e le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- k) le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Il bando di cui al comma 1 può inoltre definire anche forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate.

Art. 4

(Misura massima della partecipazione finanziaria della Regione)

1. La misura massima della partecipazione finanziaria della Regione per ciascuna iniziativa progettuale non può essere superiore al novanta per cento della spesa complessivamente ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'articolo 6 e detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati. Corrispondentemente, la misura del cofinanziamento da coprire con fondi propri del beneficiario non può essere inferiore al dieci per cento di detta spesa.

2. Qualora gli altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

Art. 5

(Domanda di partecipazione al bando)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono partecipare al bando singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

2. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel bando di cui all'articolo 3, a pena di inammissibilità; in caso di iniziativa realizzata in partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila.

3. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 può presentare, a valere su ciascun bando, un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come capofila o come partner, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

4. Ogni domanda può riferirsi a una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione sulle attività messe in atto dal soggetto, nel settore delle politiche giovanili, nei tre anni precedenti;
- b) proposta progettuale, contenente:
 - 1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 2) eventuale accordo di partenariato;
 - 3) costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa e di importo compreso entro i limiti minimo e massimo fissati dal bando;
 - 4) prospetto analitico delle eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta;
 - 5) indicazione della percentuale, sul costo complessivo di cui al punto 3, detratte le eventuali entrate di cui al punto 4 nonché le entrate derivanti da eventuali altri contributi pubblici o privati, della partecipazione finanziaria regionale richiesta, che non può essere superiore alla percentuale massima fissata dal bando, e indicazione del corrispondente importo richiesto;
 - 6) dichiarazione di impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale, in misura non inferiore alla percentuale minima di cofinanziamento fissata dal bando;
- c) per i soggetti di diritto privato:
 - 1) descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;
 - 2) copia di atto costitutivo, statuto, eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione in registri, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sede di svolgimento della propria attività e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza dello scopo di lucro.

Art. 6

(Spese ammissibili e spese non ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa progettuale e pertinenti alla medesima, sostenute successivamente al suo avvio, con le seguenti specificazioni:

- a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili qualora quest'ultimo venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa progettuale;
- c) le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite massimo del 40 per cento del costo totale dell'iniziativa progettuale;
- d) l'Iva effettivamente pagata è ammissibile nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.

2. Non sono ammissibili le spese:
- a) generali e di funzionamento;
 - b) di rappresentanza;
 - c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
 - e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi.

Art. 7

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi:

- a) qualità dell'iniziativa, in termini di prospettive di ricaduta e risultati attesi a fronte dei contenuti e degli obiettivi individuati dal bando, e grado di innovatività: fino a un massimo di punti 40/100;
- b) dimensione regionale dell'iniziativa, con riferimento al numero e alla tipologia dei soggetti pubblici e al numero dei giovani direttamente coinvolti nella sua organizzazione e realizzazione, nonché alla diffusione sul territorio regionale delle attività previste: fino a un massimo di punti 15/100;
- c) realizzazione dell'iniziativa in rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati extraregionali, anche di Stati esteri: fino a un massimo di punti 15/100;
- d) comprovata esperienza del soggetto proponente, acquisita nello svolgimento di iniziative nel settore delle politiche giovanili, con particolare riferimento a iniziative attinenti alla tematica oggetto del bando, nonché a iniziative finanziate dalla Pubblica Amministrazione o finanziate nell'ambito di programmi comunitari; o realizzate in regime di partenariato con soggetti pubblici: fino a un massimo di punti 10/100;
- e) percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente superiore alla percentuale minima fissata dal bando: fino a un massimo di punti 10/100;
- f) qualificazione specifica del soggetto proponente, in termini di diretta connessione tra la natura della sua attività istituzionale e la tematica oggetto del bando; fino a un massimo di punti 10/100.

2. In caso di iniziative progettuali a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 8

(Graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento Regionale)

1. Il Servizio competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e dei requisiti oggettivi dell'iniziativa progettuale, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, alla valutazione comparativa delle iniziative risultate ammissibili.

2. Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e da pubblicare nel sito della Regione, sono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo della partecipazione finanziaria regionale rispettivamente assegnata, e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;
- b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'articolo 6 e detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati, nonché al netto della quota minima di cofinanziamento fissata dal bando ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile nell'ammontare risultante dall'applicazione del comma 4, la partecipazione finanziaria regionale può essere assegnata per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purchè la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.

6. Fatto salvo il disposto del comma 5, con riferimento alle iniziative inserite nella graduatoria il Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste, solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato e a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.

7. Ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 9

(Stipula delle convenzioni e concessione ed erogazione del finanziamento regionale)

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, il Direttore del Servizio provvede, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, alla stipula delle convenzioni con i soggetti proponenti delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento. In caso di iniziativa realizzata in partenariato, la convenzione è stipulata con il soggetto capofila.

2. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

3. Il finanziamento regionale, quantificato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, è concesso con decreto del Direttore del Servizio una volta stipulata la convenzione.

4. Il finanziamento è erogato con le modalità stabilite dal bando, entro il limite di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i); qualora sia prevista l'erogazione di una quota in via anticipata, l'erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e alla verifica positiva del raggiungimento dei risultati previsti.

5. Fermo restando quanto previsto dalla convenzione, in caso di grave ritardo nella realizzazione dell'iniziativa, imputabile al soggetto realizzatore, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso all'iniziativa stessa non possa essere raggiunto, il Servizio sospende l'erogazione ovvero revoca il finanziamento, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti regionali.

Art. 10

(Convenzioni)

1. Le convenzioni prevedono, nel rispetto delle disposizioni del bando:

- a) l'oggetto dell'iniziativa;
- b) l'articolazione analitica delle spese;
- c) i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa;
- d) le eventuali modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di avanzamento della realizzazione dell'iniziativa;
- e) l'entità complessiva della spesa ammissibile, con l'indicazione della quota di cofinanziamento prevista;
- f) la percentuale e l'importo massimo della partecipazione finanziaria regionale sulla spesa complessivamente ammissibile, come determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento regionale;

- h) il termine e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

Art. 11
(Rendicontazione)

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa è presentato al Servizio entro il termine fissato dal bando, con le modalità previste dal bando stesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 35, comma 2, della legge, unitamente a una relazione finale illustrativa delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato, nei limiti stabiliti dal bando, purchè la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del finanziamento regionale è proporzionalmente ridotto, purchè l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti inferiore al cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, il finanziamento viene revocato.

5. I soggetti attuatori dichiarano gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per la medesima iniziativa.

Art. 12
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione, in conformità della disposizione di cui all'articolo 34, comma 7, della legge, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la costituzione del registro di cui all'articolo 11 della legge, per le associazioni giovanili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) si prescinde dal requisito dell'iscrizione nel registro medesimo.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.